



# COMUNE DI TAVENNA

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **15**  
Del 29.10.2012

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U).

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

DEL GESSO LEONARDO	SINDACO	Presente
DEL GESSO VINCENZA	CONSIGLIERE	Presente
BUCCHICCHIO BENIAMINO	CONSIGLIERE	Presente
LAMELZA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DEI RISI FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
DEL SOLE GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
SPADANUDA SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
SORIANO MARIO VALERIANO	CONSIGLIERE	Assente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
CRECCHIA ELIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9  
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Leonardo DEL GESSO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 1

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante norme in materia di Federalismo Fiscale Municipale ha introdotto, a decorrere dall'anno 2014, nell'ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale:

- una imposta municipale propria;
- una imposta municipale secondaria;

- l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

- il D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26/04/2012 n. 44, ha apportato modificazioni ed integrazioni ai D.Lgs. n. 23/2011 e al n. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Rilevato che i Comuni disciplinano le proprie entrate, anche di natura tributaria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, così come ribadito dall'art. 149, comma 3°, del T.U.E.L. approvato Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario approvare un regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.) esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.) predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario di questo comune e composto da n. 13 articoli;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012, il quale ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

VISTO, in particolare l'art. 13, comma 12-bis, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 9 del citato D.L. N. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, il quale dispone che *"Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."*

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2°, della Legge 07/08/1990, n. 241 il quale dispone che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

VISTO l'art. 52 Del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

VISTO l'art. 42, comma 2. lett. a) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) di approvare il Regolamento la disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.) composto da numero tredici articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 Gennaio 2012, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

3) di inviare per via telematica la presente deliberazione, unitamente all'allegato regolamento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione e voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.L.vo n°267/2000.



# **COMUNE DI TAVENNA**

---

**Provincia di Campobasso**

Viale Regina Elena, N. 8/A - Tel. 0875 Centralino 97244 - Fax 0875/97497

**Ufficio tributi**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo
Art. 8 - Rimborsi e compensazione
Art. 9 - Attività di recupero
Art. 10 - Versamenti minimi
Art. 11 - Differimento dei versamenti
Art. 12 - Riscossione coattiva
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

### **Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da imprenditori agricoli professionali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

### **Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

### **Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 8 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso esclusivamente a titolo di imposta municipale propria.

#### **Art. 9 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 5,00.

#### **Art. 10 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 11 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **Art. 12 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2012

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE**

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 13.10.2012

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to IURESCIA DOTT. PASQUALINO



#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE**

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 13.10.2012

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Pasqualino IURESCIA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to Dott. Leonardo DEL GESSO

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 13.11.2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **29.10.2012**

<b>X</b>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 13.11.2012

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 13.11.2012

Data 13.11.2012

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Adele SANTAGATA

